

Cavallo e circolazione stradale

Davanti alla Legge, anche il cavallo è un mezzo di trasporto

Non tutti i cavalieri hanno la fortuna di disporre di ampi percorsi equestri già fuori dalle porte della scuderia. Molto spesso quindi, per uscire in passeggiata, si deve per forza transitare su tratti stradali frequentati dal normale traffico. In simili casi, l'osservanza di alcune importanti regole può contribuire alla sicurezza di cavallo e cavaliere nella circolazione stradale.



Un comportamento rispettoso verso i pedoni contribuisce alla comprensione ed alla tolleranza.

Secondo la Legge sulla circolazione stradale (LCStr), i cavalli montati, alla briglia o condotti a carrozza sono equiparati al normale traffico di veicoli, ritenuto che per "cavalli" s'intendono tutti gli equidi, per cui anche pony, asini, ecc. Ciò comporta, che anche le norme stabilite per i conducenti di veicoli sono vincolanti per gli equidi nella circolazione stradale.

Un cavallo può circolare nel traffico stradale, unicamente se si muove in modo sicuro nel traffico e se il suo cavaliere dispone della necessaria capacità di controllarlo in ogni momento. Durante la formazione del cavallo va riservata la massima importanza alla sicurezza del cavallo nel traffico. Grazie a simulazioni al di fuori delle pubbliche vie di traffico, anche i "casi difficili" possono di regola



Nelle zone trafficate è indicato l'impiego di cavalli sicuri con apposita istruzione.

essere abituati con cautela ad auto, trattori, biciclette, ecc. Anche la sicurezza del cavaliere deve essere allenata. Ciò vale in particolare per i giovani cavalieri, che non hanno ancora imparato le comuni regole della circolazione stradale.

Le regole più importanti sulla strada

I cavalli montati devono mantenersi sul margine destro della carreggiata. Eccezioni sono permesse unicamente nelle regioni di montagna - dove un animale isolato può essere guidato sul margine sinistro della strada, se la sicurezza è maggiore per il guardiano e per l'animale; ad esempio lungo dirupi ripidi e sprovvisti di protezioni.

Le strade pedonali e le ciclopiste demarcate, così come i marciapiedi sono riservati unicamente ai pedoni ed ai ciclisti. È invece permesso cavalcare lungo la strada sulle corsie ciclabili, delimitate da linee gialle discontinue, purché non si ostacoli la circolazione dei velocipedi.

È permesso cavalcare affiancati a due a due solamente in gruppi di almeno sei cavalieri. In tal caso, se il gruppo è numeroso, le formazioni di cavalli montati devono essere frazionate per agevolare il sorpasso agli altri veicoli.

Sulle strade di poco traffico, fuori delle località, è permesso cavalcare affiancati a due a due anche in gruppi di meno di sei cavalieri, purché il restante traffico stradale non venga ostacolato.

Ciascun cavaliere, cavalcando, può condurre alla briglia un altro cavallo alla destra del cavallo montato. Anche in tal caso, le condizioni sono sicurezza nel traffico e obbedienza degli animali, così come sufficiente capacità del cavaliere. I cambiamenti di direzione devono essere segnalati in modo chiaro e tempestivo mediante sguardo a tergo, segnalazione con la mano e preselezione. Il cavaliere ed il conducente di carrozza devono accordare la precedenza agli altri veicoli che ne hanno diritto secondo l'andamento del traffico.

Segnali stradali e loro significato per il cavallo nella circolazione stradale

I segnali di pericolo, di obbligo e di divieto sono vincolanti anche per i cavalieri ed i conducenti di carrozze nella circolazione stradale. Il divieto di circolazione per gli animali (segnale no. 2.12 ai sensi dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale RS 741.21, allegato 2) è valido in ogni



caso per i cavalli montati, alla briglia e condotti a carrozza. Il divieto generale di circolazione nelle due direzioni (segnale no. 2.14) vale unicamente per i veicoli a motore e non per i cavalieri e i conducenti di cavalli.

Le piste espressamente demarcate per pedoni e/o velocipedi (segnali no. 2.60, 2.61, 2.63) non possono essere utilizzate dai cavalli. La segnaletica ufficiale di strada per cavalli da sella riporta un cavaliere bianco su sfondo blu (segnale no. 2.62). Spesso in determinate regioni, oltre ai segnali ufficiali, vengono installati ulteriori cartelli segnaletici separati, i quali sono solitamente mantenuti da associazioni e organizzazioni equestri. Questi servono al riguardo dei sentieri, per impedire l'affissione di divieti ufficiali, e dovrebbero pertanto essere assolutamente osservati dai cavalieri.

I rapporti con gli altri utenti

I cavalieri possono contribuire moltissimo a fornire un'immagine positiva, se adottano un comportamento riguardoso verso gli altri utenti, ed in particolare verso i pedoni - che include naturalmente l'incrocio al passo con adeguata distanza ed un saluto amichevole. Molte persone non hanno familiarità al rapporto con il cavallo e non conoscono il loro comportamento, ciò che per via di malintesi può spesso condurre a situazioni problematiche. In questo caso, è consigliato rendere attenta la persona, in modo amichevole e motivato, riguardo al comportamento inadeguato - ad esempio, se il detentore di un cane si nasconde con il proprio animale dietro ad un albero poiché crede in buona fede in tal modo di non spaventare il cavallo, oppure se dei bambini si avvicinano incontrollati a un cavallo.

Circolare di notte e nella nebbia

In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli e nell'oscurità i cavalieri devono munirsi di luci adeguate. L'equipaggiamento minimo è costituito da una luce gialla anabbagliante sulla parte rivolta al traffico, visibile davanti e dietro, e di almeno due gambali catarifrangenti per il cavallo.

Un esauriente articolo sul tema dell'illuminazione è stato pubblicato sul no. 2/2011 di "Bulletin".